



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 30 aprile 2015

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I^a SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDÌ 30 APRILE 2015

**1. Ricorso con richiesta di procedimento RESPINTO
d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S.,
VICENZA CALCIO S.P.A.**

avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calc. Cocco Andrea seguito gara Brescia/Vicenza del 28.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015)

**2. Ricorso con richiesta di procedimento RESPINTO
d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S.,
VICENZA CALCIO S.P.A.**

avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al Sig. Marino Pasquale seguito gara Brescia/Vicenza del 28.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015)

**3. Ricorso con richiesta di procedimento PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S.,
VICENZA CALCIO S.P.A.**

avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 inflitta al calc. Laverone Lorenzo seguito gara Brescia/Vicenza del 28.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Laverone Lorenzo, all'ammenda di €3.000,00

